

## Regolamento prova finale della Laurea in Ottica e Optometria

approvato dal Consiglio Didattico il 5/7/2016, modificato il 23/03/2017, in vigore a partire dalla I sessione dell'a.a. 2016-2017

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto su un argomento prescelto dallo studente e connesso con i corsi del piano di studi. Il tema potrà consistere anche nella relazione conclusiva dell'attività di tirocinio svolta presso Enti pubblici e privati che operano nel settore dell'Ottica e Optometria, nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con l'Università. La prova finale non deve possedere necessariamente caratteri di originalità, né un grado di approfondimento non consistente al livello degli studi; da essa deve piuttosto emergere la maturità culturale e la capacità del laureando di elaborazione personale dell'argomento, ed in definitiva il raggiungimento degli obiettivi formativi attesi. L'elaborato finale è redatto in italiano o in inglese. Per quel che concerne la redazione del manoscritto, si raccomanda allo studente di seguire le indicazioni specificate sul sito del corso di laurea e di non superare il limite di 50 pagine. L'elaborato deve essere corredato da un riassunto in italiano o in inglese. Il riassunto in italiano è obbligatorio nel caso in cui l'elaborato sia scritto in inglese.
2. Contestualmente all'avvio dell'attività di tesi e almeno 60 giorni prima della data della seduta di laurea, lo studente è tenuto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio Didattico (CD) inviando per posta elettronica o consegnando l'apposito modulo cartaceo reperibile sul sito del corso di laurea o facendone richiesta al Presidente del CD, specificando il nome dei relatori, l'argomento della tesi, gli esami ancora da sostenere e la sessione di laurea cui intenderebbe partecipare (quest'ultima informazione è data a titolo indicativo e non vincolante).
3. Il relatore o almeno uno dei relatori, in caso di più relatori, deve essere un professore o ricercatore di ruolo o ricercatore a tempo determinato, afferente ad un settore scientifico disciplinare di un insegnamento presente nel percorso curriculare dello studente. Gli altri eventuali relatori devono possedere dei requisiti di documentata esperienza scientifica e/o professionale.
4. La Commissione Tesi verifica la compatibilità del tema proposto e dei relatori non strutturati con le caratteristiche descritte ai punti precedenti del presente regolamento ed eventualmente comunica allo studente e al relatore le proprie osservazioni. I relatori hanno il compito di assistere lo studente nello svolgimento del lavoro e nella presentazione dell'elaborato.
5. La Commissione Tesi garantisce che in ogni caso ad ogni studente sia tempestivamente assegnato un relatore e un tema per la prova finale conforme ai suoi interessi culturali.
6. Lo studente che intende partecipare ad una data sessione di laurea è tenuto in ogni caso a presentare domanda on-line rispettando scadenze e adempimenti indicati sul sito del Dipartimento di Matematica e Fisica – Offerta Formativa.
7. L'elaborato finale deve essere consegnato in tre copie (di cui una per le necessità del controrelatore) alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica non oltre la scadenza inderogabile di 10 giorni prima della seduta di laurea.
8. Almeno 10 giorni prima della seduta di laurea, la Commissione Tesi propone al Presidente del CD la composizione della Commissione di Laurea, che è formata da almeno tre membri della Commissione Tesi e da un relatore per studente. Nel caso di elevato numero di laureandi, la Commissione Tesi può proporre al Preside la

costituzione di più Commissioni per la medesima seduta di laurea. La Commissione Tesi assegna un controrelatore ad ogni studente. Il contro-relatore ha il compito di leggere l'elaborato di tesi e di discuterlo con il laureando prima della seduta di laurea assieme ad un altro docente designato dalla Commissione Tesi (discussione in Commissione ristretta). Qualora il contro-relatore non partecipi alla Commissione di Laurea è tenuto a inviare al Presidente del Consiglio Didattico un breve giudizio sull'esito della discussione e una valutazione dell'elaborato di tesi. Almeno uno dei due membri della Commissione ristretta deve far parte della Commissione tesi.

9. Il voto finale viene espresso in centodecimi. La Commissione di laurea, tenuto conto di un sintetico e motivato giudizio presentato dal controrelatore, valuta l'elaborato e la carriera complessiva dello studente ed assegna, rispetto al voto di base, un incremento massimo di otto centodecimi per la prova finale. Il voto di base è dato dalla media in centodecimi dei voti conseguiti negli esami, ponderata col numero di CFU di ciascun corso. Viene inoltre attribuito un incremento sul voto base di quattro centodecimi agli studenti che si laureano entro il 31/10 del terzo anno di corso, di tre centodecimi agli studenti che si laureano entro il 31/12 del terzo anno di corso, di due centodecimi agli studenti che si laureano entro l'ultima sessione del terzo anno di corso. Agli studenti che si laureano entro l'ultima sessione del terzo anno di corso ed abbiano conseguito Crediti Formativi Universitari all'estero viene inoltre attribuito un incremento di 1 punto per i primi 9 CFU e di 1 altro punto per la parte eventualmente eccedente i 9 CFU. L'eventuale parte frazionaria del voto complessivo viene arrotondata ad 1 se maggiore o uguale a 0.5, a 0 nel caso contrario.
10. Qualora la somma del voto base e dell'incremento attribuito allo studente per la prova finale sia maggiore o uguale a 113, la commissione, vista la carriera dello studente e la prova finale, può all'unanimità decidere di attribuire la lode.
11. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla II sessione dell'a.a. 2015-2016 e si applica a tutti i laureandi indipendentemente dall'anno di immatricolazione.

### **Norme per studenti diversamente abili, per studenti lavoratori o studenti part-time**

Per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità superiore al 75% e gli studenti lavoratori i tempi considerati per l'assegnazione dei quattro centodecimi per la durata e la regolarità della carriera (art. 5, comma 3) sono incrementati di due anni.

Lo studente che si trovi nelle condizioni suindicate deve presentare presso la segreteria del Consiglio didattico, entro il 31 dicembre del terzo anno di iscrizione, domanda scritta intestata al presidente del Consiglio didattico fornendo tutte le informazioni che ritiene utili per la valutazione della sua richiesta.

Le domande saranno esaminate dalla commissione didattica paritetica; la commissione potrà convocare lo studente per un colloquio o richiedere l'opportuna documentazione.

Se la commissione non dovesse prendere una decisione entro tre mesi dalla domanda, la richiesta dello studente verrà considerata accolta.